

Comitato Regionale Puglia
Via Madonna della Rena 5
70132 Bari

Ufficio
Tel. +39 080.8642475
info@puglia.fip.it

www.fip.it/puglia

CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 159 del 21 novembre 2025

Decisione n. 3 del 21 novembre 2025

C.S.A. n. 3

Oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 96 proposto dalla ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE (cod. FIP 055992), in persona del Presidente Sig. Tommaso Argentiero, avverso il provvedimento di squalifica campo per 3 gare e sospensione gara con conseguente perdita gara per 0-20, in relazione alla gara n° 209 del 09/11/2025 Serie C n. 6 girone N tra ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE e CLEAN UP PALLACANESTRO MOLFETTA, emesso dal Giudice Sportivo FIP Puglia con C.U. n. 142 del 12/11/2025 G.S. Reg. n. 29 per violazione degli art. 30 – 29,3b – 29,5b – 17- 31 - 1 R.G..

All'udienza del 21/11/25 si è riunita la Corte Sportiva d'Appello Sezione Territoriale Puglia, composta dall'avv. Sonia Santangelo (Presidente), avv. Alessandro Orofino (Vice Presidente) e avv. Ilaria Scaramuzzi (Componente); è altresì comparso per la Reclamante, oltre al Presidente, il difensore della società, Avv. Giovanni Allegro, che *"si riporta al ricorso e chiede preliminarmente di prendere visione del referto arbitrale, l'ammissione delle richieste avanzate in via istruttoria e l'integrale accoglimento del reclamo"*

Istruttoria

Accertata la procedibilità del reclamo e ritenuto di non poter acquisire i files video prodotti dalla ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE, in forza di quanto previsto dall'art. 83 RG, si è proceduto alla attività istruttoria.

Previo lettura del referto arbitrale da parte del Difensore della Reclamante, la Corte, rigettando ogni altra richiesta istruttoria, ha ritenuto procedere con l'ascolto del Sig. Angelo Palmisano il quale, presente alla odierna convocazione ha dichiarato di essere il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica e di essere giunto presso il campo da gioco circa dieci minuti prima degli eventi, ma che non essendosi accorto di quanto fosse accaduto a centro campo, a partita sospesa, si è diretto verso gli spogliatoi degli arbitri per verificare la situazione.



La Corte ha acquisito la “integrazione agli atti di gara” del Giudice di gara Sig. Marco De Pascalis (Primo Arbitro) del 10/11/2025, che qui di seguito si trascrive:

- 1) Che noi ricordiamo in quel momento 3. La persona che si identificava come sindaco veniva dagli spalti e arrivava dentro i nostri spogliatoi, mentre la persona addetta a pulire il parquet era in campo da inizio gara ma non era iscritta a referto. Una terza persona che arrivava dal pubblico, senza mai entrare in contatto con noi.
- 2) Il tesserato Faggiano rivolgeva le seguenti espressioni: “Perché cazzo state sospendendo la gara”, “Ci metto la faccia io, parlo io con il pubblico porco ****”, “Non state più capendo un cazzo”, “È inutile sospendere una partita per un episodio del genere” scaldandosi d’animo e venendo allontanato negli spogliatoi dai carabinieri. Il tesserato Sarcinelli rivolgeva le seguenti espressioni: “Siete esagerati”, “Non è possibile, siete dei coglioni”.
- 3) Siamo stati indotti ad andare negli spogliatoi per il pericolo di essere aggrediti e per l’incolumità personale vista la situazione complessivamente descritta nel rapporto nella sua interezza. Stesso consiglio ci veniva fornito dai due carabinieri inizialmente arrivati sul posto, che ci invitavano a rimanere dentro in attesa delle pattuglie di rinforzo da loro stessi chiamate.
- 4) Fino allo spogliatoio siamo stati inseguiti da più persone di cui non siamo in grado di dare un numero.
- 5) La gara è stata interrotta poiché non vi erano più le condizioni minime di sicurezza.

Inoltre la Corte ha proceduto ad ascoltare telefonicamente il Giudice di gara Sig. Luca Antonio Siragusa (Secondo Arbitro) il quale ha confermato integralmente la dinamica e le circostanze descritte in sede di “rapporto gara n. 209 tra ASD MESSAPICA BASKET Ceglie e ASD PALL MOLFETTA del 09/11/2025 ore 18:00”. Ha precisato l’Arbitro che, in forza degli eventi occorsi, non vi erano più le condizioni per proseguire in sicurezza la gara.

A questo punto la Corte dichiara chiuso il dibattimento e si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

Motivi

Il reclamo è infondato.

Dalla documentazione agli atti nonché dalla istruttoria espletata emerge la gravità dei comportamenti posti in essere dal tifoso della squadra reclamante, in uno a quelli tenuti da almeno due individui, non iscritti a referto. L’ulteriore comportamento assunto dal pubblico con cori ingiuriosi e intimidatori verso gli Arbitri e la Federazione, ha comportato la sospensione della gara e la sua impossibilità di ripresa in sicurezza, a tal punto che gli Arbitri sono stati costretti all’interno dello spogliatoio in attesa dell’arrivo di altri Carabinieri per essere scortati, con sirene accese, così da consentire il loro rientro a casa. Va evidenziato inoltre che la Società Reclamante è già stata sanzionata per invasione, subendo una giornata di squalifica del campo nella stagione 23/24.

A fronte di tanto, ritenuta sussistente la responsabilità oggettiva della ASD MESSAPICA BASKET Ceglie, visti gli esiti della attività istruttoria e considerato il suo comportamento recidivo,

PQM

la Corte Sportiva d’Appello, ut supra costituita, così dispone:

1. rigetta il reclamo;

2. conferma la squalifica campo per 3 (tre) gare e sospensione gara con conseguente perdita gara per 0-20, in relazione alla gara n° 209 del 09/11/2025 Serie C n. 6 girone N tra ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE e CLEAN UP PALLACANESTRO MOLFETTA, per violazione degli art. 30 – 29,3b – 29,5b - 17 - 31 - 1 R.G.;

3. dispone l'incameramento della tassa reclamo, posta a carico del ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE (cod. FIP 055992) come da autorizzazione del legale rappresentante.

Bari, 21 novembre 2025

avv. Sonia Santangelo, Presidente

avv. Alessandro Orofino, Vice Presidente

avv. Ilaria Scaramuzzi, Componente